



Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo
Via Galliccioli, 4 - 24121 Bergamo - C.F. e P.I. 02584740167

ATTO DIRIGENZIALE

n. 787 del 15 LUG. 2003

OGGETTO: Aggiornamento titolo III del Regolamento Locale di Igiene.

Il Responsabile del procedimento: Dott. Luzzana Giorgio – Responsabile SPSAL ☎ 035/2270.598

Il Funzionario Competente: p.i. Giuseppe Ravasio – tecnico dirig. SPSAL ☎ 035/2270565
Loredana Cavalleri – Ufficio di Staff D.P. ☎ 035/2270.575

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 20/3/2003 di adeguamento dell'ordinamento aziendale ai principi innovativi contenuti nel D.Lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla distinzione tra le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo di competenza dell'organo di vertice e quelle gestionali riservate ai dirigenti;

PREMESSO che i dati statistici sull'andamento infortunistico rilevano che le cadute dall'alto rappresentano la seconda causa di morte in occasioni di prestazioni lavorative oltre che a determinare un'ingente numero di invalidità permanenti;

CONSIDERATO che le Norme di Sicurezza prevedono per lavori condotti ad altezza superiore a metri due , l'obbligo di predisporre opere provvisorie;

CONSIDERATO inoltre che per lavori di breve durata condotti in altezza possono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza);

VISTA l'oggettiva difficoltà di reperire sui tetti idonei punti di aggancio per lo svolgimento in sicurezza di prestazioni lavorative (es. manutenzione);

ATTESO che l'inserimento di uno specifico articolo diretto agli interventi per la sicurezza risponde alla necessità di adeguare gli standard di sicurezza nel settore dell'edilizia e del mondo del lavoro;

VISTA la circolare della Prefettura di Bergamo del 21.06.2002, avente per oggetto cadute dall'alto in edilizia – proposta di integrazione dei Regolamenti Comunali Edilizi;

RAVVISATA la necessità di procedere all'introduzione di alcune modifiche ed integrazioni al Titolo III Capitolo 2 - Aree Edificabili e Norme Generali per le costruzioni - del Regolamento Locale di Igiene, al fine di uniformare gli interventi su tutto il territorio provinciale con una più precisa ed incisiva disciplina relativamente alle aree sopra citate;

VISTI gli artt. 218, 344 e 345 del T.U.LL.SS./R.D. 27 luglio 1934 in materia di Regolamento Locale d'Igiene;

VISTE le LL.RR. 64/65 del 26 ottobre 1981 e successive modifiche;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, espresso nella seduta del 8 aprile 2003;

DETERMINA

- 1) Di approvare l'aggiornamento del Titolo III del Regolamento Locale di Igiene - Capitolo 2 - Aree Edificabili e Norme Generali per le costruzioni – inserendo l'art. 3.2.11 *“Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto”*, così come riportato nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) Di notificare il presente atto ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Bergamo per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Bruno Pesenti



787 15 LUG. 2003
Allegato all'atto dirigenziale n. _____ del _____

“Integrazione al titolo III del Regolamento di Igiene”

Art. 3.2.11: “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”

Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura

L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell’opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell’edificio ed intorno ad esso.

1. Accesso alla copertura

Per l’accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

- Ø l’apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza $\geq 0,70$ m. e altezza di $\geq 1,20$ m.
In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.
- Ø l’apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0.50 m².

- Ø l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
 - superficie $\geq 0,50 \text{ m}^2$;
 - se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere $\geq 0,70 \text{ m.}$; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a $0,65 \text{ m.}$ nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
 - se a sezione circolare il diametro deve essere $\geq 0,80 \text{ m.}$;

- Ø l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.

Gli edifici devono essere muniti di **idonei manufatti** (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) **tali da consentire l'accesso** sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.

Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.

La presente disposizione **non elimina** l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli

Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:

- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.) ;
- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

4. Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.

Questi dispositivi richiedono che:

1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma **UNI EN 795** del 31.5.98: "**Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove**" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

5 - Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

6 – A lavori ultimati

A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

- la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;

- la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

7 – Edifici con estese superfici finestrate

All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

8 - Informazioni

In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es.cinture di sicurezza).

Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4)

L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

9 - fascicolo dell'opera

Il fascicolo dell'opera , laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno **esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi** e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori ; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.).

Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

*Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Bruno Pesenti*

